



MODELLO SAFEGUARDING

adottato ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 39/2021

REVISIONE	APPROVAZIONE	NATURA DELLE MODIFICHE
Rev. 0	24/06/2024 C.D.A.	Adozione



SOMMARIO

DEFINIZIONI	pag. 3
1. PREMESSA	pag. 4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 5
3. DESTINATARI	pag. 6
4. CONDOTTE COSTITUENTI FATTISPECIE DI ABUSO VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE	pag. 6-7-8
5. AREE DI RISCHIO	pag. 9
6. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTENIMENTO DEI RISCHI IN RELAZIONE AI FENOMENI DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	pag. 10-11-12
7. RESPONSABILE SAFEGUARDING	pag. 13-14
8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN CONFORMITÀ ALL'ART. 7 LINEE GUIDA FIGC	pag. 14
9. ULTERIORI ADEMPIMENTI NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI	pag. 15-16
10. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE	pag. 17-18
11. COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI IN GENERALE	pag. 18



DEFINIZIONI

- **FROSINONE CALCIO S.R.L.**: di seguito anche solo **Frosinone Calcio o la Società**.
- **CODICE ETICO**: documento contenente i principi etici cui si ispira la Società nello svolgimento delle proprie attività.
- **CONI**: il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)¹ è un ente di diritto pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale nonché il compito di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva. ¹ <https://www.coni.it/it/>
- **DESTINATARI**: tesserati, dipendenti, collaboratori, volontari e altri soggetti terzi e qualsiasi altro soggetto che a qualsivoglia titolo svolge la propria attività per il Frosinone Calcio S.r.l.
- **FIGC**: la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)² è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione e gli aspetti ad essa connessi, conciliando la dimensione professionistica con quella dilettantistica. Fanno parte della FIGC: (i) le Leghe, alle quali è demandata l'organizzazione dei campionati professionistici (Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro) e dilettantistici (Lega Nazionale Dilettanti); (ii) l'Associazione Italiana Arbitri; (iii) le componenti tecniche (Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori di Calcio), il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico. Sono istituite presso la FIGC la Divisione Calcio Femminile e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. ² <https://www.figc.it/it/home/>
- **Politica Safeguarding**: Politica per la salvaguardia dei tesserati in conformità alle Linee Guida FIGC.
- **Responsabile Safeguarding**: Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dotato di adeguata competenza, autonomia e indipendenza e incaricato di gestire eventuali segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni anche attraverso l'esercizio di poteri (i) di accesso ad informazioni e centri sportivi; (ii) audizione e (iii) ispezione, anche senza preavviso.
- **Segnalazione**: comunicazione scritta di informazione sulle Violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante attraverso il canale di segnalazione previsto.
- **Sistema Disciplinare**: insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che commettono Violazioni.
- **Soggetto Segnalante o Segnalante**: persona fisica che effettua la Segnalazione.
- **Violazione**: comportamenti, atti od omissioni costituenti - anche potenzialmente - condotte di abuso, di violenza e di discriminazione nei confronti dei tesserati di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza.

I termini definiti si intendono anche al plurale ove il contesto lo richieda e viceversa



1.PREMESSA

La società Frosinone Calcio S.r.l. adotta il presente Regolamento *Safeguarding* in conformità alle Linee Guida pubblicate dalla F.I.G.C. sul Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, al fine di garantire a tutti i propri tesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La società Frosinone Calcio S.r.l. garantisce altresì il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati quali valori prevalenti rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

I predetti principi fondamentali devono essere rispettati da chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, così come devono essere rispettate le norme federali che vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio pena le sanzioni disciplinari ivi previste in caso di violazioni di detti divieti.

Il presente regolamento integra per la parte di interesse il MOGC ex D.lgs. n. 231/01 adottato dalla società Frosinone Calcio S.r.l.

Tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trova dunque disciplina sia nel predetto MOGC, sia nella normativa in materia e nella Linee Guida e nei Provvedimento adottati a livello federale.

Parte integrante del Modello *Safeguarding* è il Codice di Condotta (all.1).

Il Modello *Safeguarding* è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società Frosinone Calcio S.r.l.

Il Modello *Safeguarding* integra, per la parte di interesse, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01 adottato dalla società Frosinone Calcio S.r.l.



2.NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. n. 86/2019 – Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (c.d. Riforma dello Sport);
- D.lgs. n. 36/2021 - Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Riforma dello Sport);
- D.lgs. n. 39/2021 - Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
- Delibera CONI n. 255 del 25 luglio 2023;
- Linee guida FIGC emanate il 31 agosto 2023;
- Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio permanente del Coni per le politiche di *Safeguarding*;
- Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni del 27 agosto 2024;
- Codice di Giustizia Sportiva della FIGC;
- Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell'O.N.U.

Inoltre è stata istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* con lo scopo di prevenire e contrastare le condotte di abuso, di violenza e discriminazione a piena tutela dei tesserati.

Tutto quanto non previsto nel presente Modello *Safeguarding* trova disciplina nella normativa di riferimento citata e nei provvedimenti eventualmente adottati a livello federale.



3.DESTINATARI

I principi e le disposizioni della Politica di *Safeguarding* sono vincolanti per gli amministratori, per le persone legate da rapporto di lavoro subordinato e di consulenza (dipendenti, collaboratori, dirigenti, quadri, impiegati, professionisti, atleti, tecnici, sia tesserati che non tesserati) e per tutte le altre persone che operano per la società Frosinone Calcio S.r.l. (tesserati del settore giovanile e volontari), quale che sia il rapporto che li lega alla stessa.

La società Frosinone Calcio S.r.l. esige dai Destinatari il pieno rispetto dei diritti dei tesserati e delle previsioni contenute nella presente Politica *Safeguarding*.

4.CONDOTTE COSTITUENTI FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMIAZIONE

Le condotte che assumono rilievo sono quelle tenute nell'ambito dell'attività federale e/o connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione i seguenti comportamenti che possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog:

Costituiscono fattispecie di **abuso, violenza e discriminazione**:

a) ABUSO PSICOLOGICO

qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

b) ABUSO FISICO

qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che Modello *Safeguarding* Frosinone Calcio S.r.l. danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli



una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.

c) MOLESTIA SESSUALE

qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

d) ABUSO SESSUALE

qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

e) NEGLIGENZA

mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.



f) INCURIA

la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo-emotivo.

g) ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA

l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

h) BULLISMO - CYBERBULLISMO

qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI

qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.



5.AREE DI RISCHIO

In conformità all'art.6 delle linee guida FIGC rubricato "Prevenzione e Gestione dei Rischi", la Società ha individuato specifiche aree di rischio di potenziale commissione delle condotte al paragrafo 4 a danno dei tesserati sia in relazione ai minori di 18 anni sia ai maggiorenni. In particolare:

- selezione minori di 18 anni calciatori - calciatrici / selezione maggiori di 18 anni calciatori – calciatrici;
- gestione utilizzo degli spazi/locali dedicati all'attività sportiva (es. spogliatoi, docce, sale meeting-colloqui, sale per fisioterapia e palestra, campo allenamenti) e gestione dei relativi accessi;
- gestione della logistica e dei trasporti (es. viaggi, trasferte e pernotti);
- gestione delle attività dei medici sportivi e degli operatori sanitari (es. trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino necessari contatti fisici tra tesserati);
- gestione delle manifestazioni sportive;
- gestione dei rapporti con i genitori e soggetti preposti;
- gestione del convitto;
- gestione delle attività formative previste dalla FIGC in materia di *safeguarding*;
- gestione dell'offerta di servizi di assistenza psicologica o psicoterapeutica;
- gestione delle attività di sensibilizzazione circa la prevenzione dei disturbi alimentari;
- selezione dello staff.



6. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTENIMENTO DEI RISCHI IN RELAZIONE AI FENOMENI DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ED OBBLIGHI INFORMATIVI

In ottemperanza alle Linee Guida F.I.G.C., la società Frosinone Calcio S.r.l. ha adottato i seguenti protocolli:

a) ai fini preventivi, di controllo e di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio la società Frosinone Calcio S.r.l. ha inserito il presente Regolamento nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, già precedentemente adottato così da garantire, in continuità, un'attività preventiva ed informativa basata principalmente sulla formazione e sul rispetto dei Principi Fondamentali anche del Settore Giovanile, facenti parte dei modelli organizzativi già adottati dalla società Frosinone Calcio S.r.l., integrati con il Codice Etico e con il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. I controlli e gli eventuali interventi per eliminare situazioni di rischio vengono eseguiti attraverso il Responsabile di cui all'art. 4 di concerto con l'Organismo di vigilanza e si sostanziano in un costante monitoraggio con la segreteria ed i responsabili anche del settore giovanile della società Frosinone Calcio S.r.l. Le segnalazioni vengono effettuate sulla base delle indicazioni contenute nella "Procedura per la segnalazione di violazioni del diritto dell'unione europea e delle disposizioni normative nazionali (*whistleblowing*) e disciplina della tutela delle persone che segnalano violazioni". La gestione delle segnalazioni nonché la tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime viene garantita attraverso la predetta Procedura, nonché mediante le procedure previste dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii. nelle parti compatibili, sempre in stretto raccordo tra il Responsabile di cui all'art. 4 del presente Regolamento e l'OdV. La suddetta procedura, infatti, sebbene emanata in attuazione del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", è utile e necessaria ai presenti fini perché offre la massima tutela al segnalante.



b) ai fini della definizione delle responsabilità in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e della specificazione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni la società Frosinone Calcio S.r.l. si impegna ad applicare le sanzioni in ambito contrattuale nel rispetto degli Accordi Collettivi di categoria tenendo conto del principio della proporzionalità e del particolare disvalore delle suddette condotte vietate fino al licenziamento del trasgressore e si richiamo a tal riguardo le disposizioni contenute nel MOGC ex D.lgs. 231/01. Nell'ambito della gestione dei rapporti di tesseramento non regolati anche da contratti di lavoro, la società Frosinone Calcio S.r.l. potrà adottare tutte le misure che ritiene opportune a partire dall'allontanamento temporaneo del trasgressore fino alla definitiva interruzione di ogni rapporto;

c) con riguardo all'adozione di adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati, la società Frosinone Calcio S.r.l., garantisce una formazione continua dei calciatori, allenatori e staff tecnici finalizzata al rispetto dei Principi Fondamentali di ogni Settore, compreso quello Giovanile, la cui diffusione viene garantita anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito web ufficiale della società Frosinone Calcio S.r.l.;

d) la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *Safeguarding* e delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali viene garantita attraverso la pubblicazione del presente Regolamento, facente parte integrante del Modello, su apposita sezione del sito web ufficiale della società Frosinone Calcio S.r.l. ed attraverso l'attività formativa indicata al precedente punto c);

e) con riguardo alle misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile di cui al successivo Art. 7, alla Commissione federale responsabile delle politiche di *Safeguarding*, nonché la Procura federale ove competente, la società Frosinone Calcio S.r.l. attribuisce il compito di regolamentare tali adempimenti all'Organismo di Vigilanza che potrà trasmettere le informazioni rilevanti direttamente alla predetta Commissione e/o Procura Federale oppure incaricare singoli uffici della società Frosinone Calcio S.r.l..



Con riguardo, invece, alla trasmissione delle informazioni al Responsabile le direttive sono indicate al successivo art. 7;

f) con riguardo alle misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di *Safeguarding* nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni sarà compito del Responsabile, di cui al successivo art. 4, disciplinare tali adempimenti;

i) la valutazione annuale delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società, e l'eventuale sviluppo di un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate sarà garantito dal Responsabile *Safeguarding*.



7. RESPONSABILE SAFEGUARDING

L'art. 33, comma 6, D.lgs. n. 36/2021 prevede la designazione di un Responsabile della protezione dei minori allo scopo di promuovere la lotta contro ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Le Linee Guida emanate dalla FIGC nell'ambito del contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, prevedono inoltre la nomina di un Responsabile contro, abusi, violenze e discriminazioni.

Recependo le indicazioni in questione, anche il CONI, con la Delibera n. 255 del 2023, ha invitato le Federazioni Sportive a prevedere per le proprie associate la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 36/2021.

Il Responsabile *Safeguarding* possiede i requisiti di autonomia, indipendenza nonché di competenza in conformità all'art. 5 Linee Guida FIGC.

Fermo restando l'accertamento da parte dell'organo dirigente, non può assumere il ruolo di Responsabile *Safeguarding* - e se nominato decade dalla carica - colui che è sottoposto a condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

Sarà cura del Responsabile *Safeguarding* comunicare tempestivamente all'organo dirigente l'insorgere di cause di decadenza. Costituiscono cause di revoca dalla carica di Responsabile *Safeguarding*, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito;

(ii) il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del Responsabile *Safeguarding*;

(iii) la violazione degli obblighi di riservatezza.

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di revoca, l'organo dirigente, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato deve adottare i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di revoca del componente.

Il Responsabile *Safeguarding*:

- ha accesso alle informazioni e alle strutture sportive della Società, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso;



- favorisce la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Tutta la documentazione (scritta e orale) raccolta e/o trasmessa da/al Responsabile *Safeguarding* è trattata e conservata dal medesimo nel rispetto della riservatezza in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali (GDPR).

8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN CONFORMITÀ ALL'ART. 7 LINEE GUIDA FIGC

La Società garantisce un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi che assicura la riservatezza di quanto segnalato nonché la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni stesse.

Ai fini della tutela dei tesserati, i comportamenti lesivi oggetto di Segnalazione consistono in abusi, violenze e discriminazioni, di cui al paragrafo 4 e, in via generale, in condotte costituenti inosservanze della presente Politica *Safeguarding*.

In particolare, ogni Segnalazione rilevante ai fini della presente Politica *Safeguarding* deve essere effettuata al Responsabile *Safeguarding* tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: safeguarding@frosinonecalcio.com.

La presente Politica *Safeguarding* è pubblicata presso la bacheca delle comunicazioni sita all'ingresso dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone nonché sul sito web dando specifica evidenza del nominativo e dei dati di contatto del Responsabile *Safeguarding*, in piena conformità all'art. 8 Linee Guida FIGC.



9. ULTERIORI ADEMPIMENTI NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

La società Frosinone Calcio S.r.l. garantisce inoltre:

- a) il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, l'inclusione e la valorizzazione delle diversità, principi che vengono garantiti attraverso strutture sia sportive che di ospitalità idonee e con l'assistenza continua di personale specializzato;
- b) la gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla Società;
- c) l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- d) l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti attraverso l'obbligo di osservanza dei principi statuiti nel Modello organizzativo, nel Codice Etico e nel codice di condotta a tutela dei minori adottati dalla società Frosinone Calcio S.r.l.;
- e) i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono informare senza indugio il Responsabile al quale competerà regolare le modalità di informativa alla Commissione federale responsabile delle politiche di *Safeguarding*;
- f) l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati attraverso professionisti scelti dalla società Frosinone Calcio S.r.l.;
- g) la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di *Safeguarding*;
- h) la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche attraverso professionisti scelti dalla società Frosinone Calcio S.r.l., anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC;



- i) adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello;
- l) adeguati provvedimenti di quick-response da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi attraverso l'attività di indagine da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- m) adeguati provvedimenti per ogni violazione delle disposizioni e dei protocolli adottati nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restandole procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
- n) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di earlywarning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
- o) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- p) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *Safeguarding*;
- q) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.



10. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

La società Frosinone Calcio S.r.l. garantisce la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *Safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

- a) la pubblicazione sul proprio sito web del presente Regolamento, facente parte integrante del Modello 231/2001, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile nominato;
- b) la pubblicazione della notizia dell'adozione del presente Regolamento e dei relativi aggiornamenti;
- c) l'immediata comunicazione dell'adozione del presente Regolamento alla Commissione federale delle politiche di *Safeguarding*;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, dell'esistenza del presente Regolamento e del nominativo e dei contatti del Responsabile;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile e dalla Commissione federale delle politiche di *Safeguarding* nonché alla Procura Federale ove competente;
- f) la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure



adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *Safeguarding* adottata dalla F.I.G.C. nonché dalla Società;

l) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;

m) la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti e la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;

o) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;

p) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

11. COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI IN GENERALE

Il rispetto della Politica *Safeguarding* è imposto anche ai collaboratori e, in via generale, a tutti i soggetti terzi mediante apposite clausole contrattuali. Ogni comportamento posto in essere da tali soggetti in violazione alle previsioni della Politica *Safeguarding* potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

Con riferimento ai volontari, ogni comportamento posto in essere in violazione delle previsioni della Politica *Safeguarding* potrà determinare l'interruzione del rapporto di collaborazione volontaria.